

PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA, SOPRA SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI PER L’ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA, DEI SERVIZI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI ED AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE E ALTRI SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO.

CIG B8512A8355

Chiarimenti n. 3 del 16 ottobre 2025

Come previsto all’art. 2, paragrafo 2.2, del Disciplinare di gara con la presente nota si rappresenta una richiesta di chiarimento pervenuta e la risposta inviata da questa Amministrazione, al fine di garantire la massima trasparenza e nel rispetto del principio generale di *par condicio* tra i concorrenti.

Domanda n. 1

Si formulano le richieste di seguito dettagliate:

CONDIZIONI DI CONTRATTO

Art. 5 bis (Obblighi dell’AUTORITÀ) Si chiede di **inserire** il seguente articolo:

Per permettere all’Appaltatore di svolgere le attività di start-up (avviamento) e di prestare i Servizi, l’Autorità si impegna ad osservare con diligenza quanto segue:

- dotarsi della configurazione hardware, software e delle linee di comunicazione necessarie a consentire all’Appaltatore di svolgere le eventuali attività di start-up e di prestare i Servizi;*
- comunicare all’Appaltatore le informazioni necessarie nel formato convenuto per garantire l’attività di ripresa dati per permettere l’erogazione delle attività di start-up eventualmente previste nell’Offerta Tecnica. In assenza di tali informazioni, l’Appaltatore non sarà responsabile di anomalie causate da una incompleta e non certificata ripresa dati;*
- ove previsto, fare seguire al proprio personale che deve collaborare con l’Appaltatore nella prestazione dei Servizi la formazione iniziale;*

L’Autorità deve garantire la riservatezza di tutte le password per accedere alla Piattaforma, alle Applicazioni e ai Servizi, e la riservatezza delle attività effettuate utilizzando tali password. L’Autorità si obbliga a garantire la sicurezza del suo sistema informatico. L’Autorità terrà in ogni tempo manlevati e indenni l’Appaltatore e i suoi clienti, dipendenti e collaboratori da qualsiasi danno, spesa, costo (ivi incluse le ragionevoli spese legali), azione e/o procedimento che possa comunque derivare per effetto o in conseguenza della violazione delle garanzie che precedono. L’Autorità si obbliga a informare tempestivamente l’Appaltatore qualora venga a conoscenza di un qualsiasi uso illegale non autorizzato delle proprie password e/o account, e/o di ogni altra violazione alla sicurezza e alla riservatezza dei Dati anche solo presunta e/o di ogni altro incidente che possa compromettere il suo sistema informatico. L’Appaltatore potrà interrompere la prestazione dei Servizi, incluso l’accesso alla Piattaforma da parte di dell’Autorità, nel caso ricevesse segnalazioni o notizia di incidenti occorsi nei sistemi informatici di dell’Autorità che possano compromettere a giudizio dell’Appaltatore la Piattaforma o le altre strutture informatiche del Fornitore o dei suoi clienti. La suddetta interruzione proseguirà fino al ricevimento della relazione sull’incidente occorso da parte di dell’Autorità, e comunque fino a che L’Autorità non abbia adottato tutte le misure necessarie al ripristino della sicurezza del suo sistema informatico. L’interruzione della fornitura del Servizio per i motivi ora indicati e fino al ripristino della sicurezza del sistema informatico dell’Autorità non comporterà l’applicazione a carico del Fornitore delle penali eventualmente previste nel Contratto.

ART. 8 - GARANZIA-RESPONSABILITÀ si chiede di **sostituire** il seguente capoverso:

L’Appaltatore sarà comunque responsabile verso l’Autorità, di qualsiasi pregiudizio riveniente, direttamente o indirettamente dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che l’Autorità dovesse essere chiamata a corrispondere in relazione all’inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

Con quanto segue:

La responsabilità del Fornitore è condizionata alla correttezza e completezza delle informazioni preliminari comunicate dall’ Autorità ed in funzione delle quali l’Appaltatore ha stipulato il Contratto. Il Fornitore è responsabile dei danni che

possano derivare all'Autorità o a terzi durante la fornitura dei Servizi che siano imputabili a dolo o colpa dell'Appaltatore e in ogni caso non siano dipesi da fatto dall'Autorità. In caso di violazione o di inesatto adempimento di qualsivoglia obbligazione del presente Contratto da parte del

Fornitore, l'Autorità avrà diritto al risarcimento danni ed in ogni caso la responsabilità sarà e sarà contenuta entro le soglie stabilite nella copertura assicurativa per responsabilità professionale del Fornitore. Non si potrà attribuire all'Appaltatore responsabilità alcuna nel caso che l'inadempimento o l'errata esecuzione del Servizio sia imputabile alla mancata e/o inesatta esecuzione da parte dell'Autorità dei propri obblighi. Nel caso che l'Appaltatore riceva dall'Autorità informazioni errate, il Fornitore declina ogni responsabilità per il danno eventualmente occorso, anche direttamente, dall'Autorità o da terzi, per i risultati prodotti sulla base di queste informazioni.

Art. 27 (Limitazione all'uso delle applicazioni) si chiede **di inserire** il seguente articolo:

All'Autorità è fatto divieto di:

- riprodurre, duplicare, diffondere, copiare, vendere, affittare e prestare o diversamente divulgare le Applicazioni accessibili tramite la Piattaforma e/o comunque residenti nel Data Center dell'Appaltatore e/o comunque utilizzate per prestare i Servizi, e il contenuto o qualsiasi parte delle stesse;*
- utilizzare in qualsiasi modo Applicazioni a cui l'Autorità non è stata abilitata ad accedere.*

Art. 28 (Diritti di proprietà intellettuale) si chiede **di inserire** il seguente articolo:

L'Appaltatore è titolare di tutti i diritti, i titoli, compresa la proprietà intellettuale, in relazione alle Applicazioni, ovvero è legittimata a consentire all'Autorità di utilizzare dette Applicazioni. L'Appaltatore sarà titolare di tutte le eventuali modifiche e miglioramenti relative alle Applicazioni residenti nella Piattaforma, anche se sviluppate su indicazione di dell'Autorità.

CAPITOLATO TECNICO

3.4.1 Fattori critici a livello di sistema si chiede di **sostituire** il seguente capoverso:

Deve essere però sempre disponibile la possibilità di fare audit sul sistema, sulla base dati, e sui processi di lavoro, da parte della Direzione stessa o di terzi, e per questo devono essere disponibili il materiale documentale e gli accessi ai sistemi.

Con quanto segue:

Il Fornitore consentirà, all'Autorità, il monitoraggio dell'attività oggetto del contratto e, in generale, dello svolgimento dell'Incarico e del Servizio, per mezzo di audit della durata di 4 ore non superiori ad una volta l'anno previo preavviso di almeno 15 gg lavorativi.

L'Autorità inoltre avrà facoltà di chiedere interventi di audit ulteriori, relativamente al servizio offerto, che non saranno irragionevolmente negati, restando inteso che i relativi costi, posti a carico dell'Autorità, saranno di volta in volta negoziati tra le Parti

In alternativa tali verifiche potranno essere realizzate mediante idonee attestazioni e certificazioni rilasciate da enti terzi indipendenti sul sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni (secondo norma ISO/IEC 27001-27017-27018-27035-27701) ovvero sul sistema di gestione della qualità (ISO 9001).

Risposta n. 1

Non è possibile modificare le Condizioni di contratto e il Capitolato tecnico adeguandolo ai contenuti sopra indicati.

Domanda n. 2

Si chiede cortesemente di chiarire se si possa considerare soddisfatto il requisito di cui all'art. 5 lett. d e art. 7.1 lett. c del Disciplinare qualora l'operatore economico abbia alle proprie dipendenze un lavoratore subordinato abilitato all'esercizio della professione di consulente del lavoro ma non iscritto al relativo albo.

Risposta n. 2

È richiesto l'obbligo di iscrizione all'albo anche in questo caso.

Domanda n. 3

In riferimento all'accordo di nomina del responsabile del trattamento dei dati personali ivi contenuto, si richiedono le seguenti modifiche/cancellazioni evidenziate:

- Si chiede di modificare l'articolo "5.6. Documentazione e rispetto" punto 5.6.3 a pag. 4 nel seguente modo: "5.6.3. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nei presenti articoli e che derivano direttamente dal GDPR. Su richiesta del titolare del Trattamento, il Responsabile consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui ai presenti articoli, a intervalli ragionevoli con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni lavorativi nei limiti di 4 ore e massimo una volta all'anno o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile." - Si chiede di modificare l'articolo "5.9 Nomina degli Amministratori di Sistema" punto 5.9.3 a pag. 5 nel seguente modo: "5.9.3 Con riferimento agli Amministratori di Sistema il Responsabile si impegna a: 1) designare con atto scritto quali amministratori di sistema dipendenti propri o dei sub-fornitori previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità dei soggetti che si intende designare in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e del possesso di ogni altro requisito soggettivo definito nel Provvedimento; 2) predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali amministratori di sistema e le specifiche funzioni ad essi attribuite e a comunicare con cadenza trimestrale l'elenco al Titolare e, comunque, ogni qual volta ne faccia richiesta;

- Si chiede di modificare l'articolo "5.10. Obblighi aggiuntivi" punto 6.10.1 a pag. 6 nel seguente modo: "6.10.1 Il Responsabile manleva e tiene indenne il Titolare da ogni perdita subita, da ogni contestazione mossagli e da ogni responsabilità addebitatagli in ragione del trattamento effettuato dal Responsabile stesso; è obbligato a rimborsare al Titolare le spese sostenute nonché i costi subiti, anche a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie e risarcimento degli interessati, e a risarcirgli tutti i danni (anche reputazionali) derivanti anche da una sola violazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o del Regolamento Privacy e/o dell'Accordo (inclusi gli allegati), comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o delle persone da lui autorizzate e/o dai sub-Responsabili (ove autorizzati dal Titolare) entro le soglie stabilite nella polizza assicurativa (CYBER RISK). Resta inteso che il responsabile del trattamento non potrà essere in alcun modo imputabile per eventuali inadempimenti del Titolare agli obblighi previsti dal Regolamento che comportino risarcimenti dei danni causati o sanzioni amministrative pecuniarie. Le Parti prendono atto, che in caso di responsabilità derivante da una violazione del regolamento GDPR ovvero in caso di richieste di risarcimento a seguito di tali violazioni, saranno applicate le disposizioni previste dall'art. 82 del GDPR."

- Si chiede di modificare l'articolo "6 Assistenza al titolare del trattamento" punto 6.1 a pag. 6 nel seguente modo: "6.1 Il Responsabile notifica prontamente al Titolare qualunque richiesta ricevuta dall'interessato entro e non oltre 32 giorni lavorativi solari."

- Si chiede di modificare l'articolo "8 Inosservanza delle clausole e risoluzione" punto 8.2 e 8.4 a pag. 7-8 nel seguente modo: "8.2 Il Titolare ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente ai presenti articoli, fatto salvo il diritto al risarcimento entro le soglie stabilite nella polizza assicurativa (CYBER RISK), qualora: 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile sia stato sospeso dal Titolare in conformità al presente articolo e non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione; 2) il Responsabile violi in modo sostanziale o persistente i presenti articoli o gli obblighi che gli incombono a norma del GDPR; 3) il Responsabile non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità dei presenti articoli o del GDPR. 8.4. Dopo la risoluzione del contratto il Responsabile, su richiesta del titolare, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo, a seguito di sua richiesta, di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile continua ad assicurare il rispetto dei presenti articoli."

Risposta n. 3

Non è possibile modificare l'accordo di nomina del responsabile del trattamento dei dati personali adeguandolo ai contenuti sopra indicati.

Domanda n.4

Si richiede indicazione della data di go live per i servizi richiesti.

Risposta n.4

La data di go live dipenderà dalle tempistiche di conclusione della procedura di gara.

Domanda n.5

Si chiede riscontro alle seguenti richieste di chiarimenti

1. Con riferimento al documento “capitolato_B8512A8355 Capitolato tecnico_signed”, al par. 4.3. Anagrafica (pag. 23), si richiede cortesemente conferma se la fornitura di una soluzione preveda l'intera gestione della formazione oppure la gestione dei risultati derivanti dall'iter formativo.

2. Con riferimento al documento “capitolato_B8512A8355 Capitolato tecnico_signed”, al par. 4.3. Anagrafica (pag. 23), si richiede cortesemente conferma se la fornitura di una soluzione che preveda l'intera gestione della valutazione oppure la gestione dei risultati derivanti dall'iter valutativo

Risposta n.5

Con riferimento alla domanda di cui al punto:

- 1) il fornitore dovrà gestire i risultati derivanti dall'iter formativo
- 2) il fornitore dovrà gestire i risultati derivanti dall'iter valutativo.

Comunicazione firmata digitalmente da:

Direzione Affari Generali e Risorse
Unità Gare e Contratti
Il Responsabile
Annalise Colombo